DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/260 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2016

che modifica la decisione 2006/80/CE per quanto riguarda la Polonia

[notificata con il numero C(2016) 965]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/71/CE stabilisce le prescrizioni minime per l'identificazione e la registrazione degli animali, fatte salve le norme dell'Unione più dettagliate che possono essere stabilite per il controllo o l'eradicazione delle malattie.

(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/71/CE gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati da detta direttiva e sono situate sul suo territorio.

(3) Gli Stati membri possono essere autorizzati, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CEE, ad escludere dall'elenco delle aziende di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti in detta direttiva.

(4) La decisione 2006/80/CE della Commissione ([2]) autorizza alcuni Stati membri ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti dei detentori di non più di un suino.

(5) La Polonia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende che detengono un unico suino.

(6) La Polonia ha chiesto la revoca dell'autorizzazione degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino ed ha attuato le prescrizioni relative all'identificazione e alla registrazione stabilite in tale direttiva.

(7) Sulla base di tali informazioni è opportuno sopprimere la voce relativa alla Polonia nell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2006/80/CE, per quanto riguarda l'applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE concernente le aziende con un unico suino.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2006/80/CE.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

([2]) Decisione 2006/80/CE della Commissione, del 1º febbraio 2006, che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 50).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/80/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Stati membri autorizzati ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CEE nei confronti delle aziende che detengono un unico suino:

Repubblica ceca

Francia

Italia

Portogallo

Slovenia

Slovacchia».